

Proposta del Consiglio Metropolitan

N. 227/2019

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE.**

Prot. n. 5188/2019

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che;

la Legge 7 marzo 1986, n. 65 “legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” espressamente all’art. 12 attribuisce al personale di vigilanza delle province (e di conseguenza anche a quello delle Città metropolitane) le funzioni di vigilanza e repressione degli illeciti commessi nell’ambito territoriale degli enti di appartenenza, nelle materie attribuite, con la qualifica di agenti/ufficiali di pubblica sicurezza nonché agenti/ufficiali di polizia giudiziaria;

a livello di ordinamento piemontese, la legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, ha regolato la polizia locale, conformandosi alla legislazione nazionale, prevedendo la possibilità di costituire corpi di polizia da parte degli enti locali territoriali in genere, tra i quali rientrano ovviamente le province e le Città metropolitane e, in particolare, all’art. 3, definisce i compiti della polizia locale facendo esplicito riferimento all’attività di vigilanza e repressione;

il quadro normativo suddetto è stato consolidato dalla giurisprudenza sia della Corte Costituzionale (vedasi sentenze 6/5/2010 n. 167 e 21/10/2003 n. 313), sia della Suprema Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la qualifica di agente di polizia giudiziaria a numerosi soggetti appartenenti a corpi di polizia locale (vedasi sentenze Sez III penale 3/11/2016 n. 50352; Sez VI penale 15/5/2012, n. 24637; Sez. I penale 19/6/2000, n. 4491);

Preso atto, altresì, che questa impostazione è stata a suo tempo confermata dal procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino, con nota del 18/5/1993, prot. n. 131/Q-93, che ha riconosciuto alla guardie provinciali caccia e pesca la qualifica di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del Codice di Procedura Penale, in quanto guardie delle province;

Rilevato, inoltre, che la legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” non ha inciso, in alcun modo sulla disciplina della polizia provinciale, né sulle caratteristiche degli appartenenti alla polizia provinciale;

Vista la parte II “Struttura Organizzativa e Funzionigramma” del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, la quale prevede l’istituzione, nell’ambito del dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, Direzione Servizi Naturali, alla funzione specializzata “Polizia Metropolitana”

Considerato che, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si ribadisce la volontà politica e istituzionale di confermare e valorizzare, potenziandola, la funzione del personale di vigilanza e controllo della Città metropolitana di Torino nelle materie attribuite;

Attesa la necessità di approvare un specifico Regolamento che disciplini la costituzione del Corpo di Polizia Locale Metropolitano di Torino e l’esercizio delle funzioni di polizia locale di cui è titolare la Città metropolitana in correlazione con le funzioni fondamentali, delegate, attribuite o esercitate per conto di altri enti con personale in avvalimento;

Visto lo schema di Regolamento che disciplina la costituzione del Corpo di Polizia Locale Metropolitano di Torino, costituito da n. 14 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

Visto l’art. 1, comma 50, della Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i., il quale prevede espressamente che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 1, comma 8, della Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio Metropolitano per l’approvazione dei regolamenti;

Visti gli artt. 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il “**Regolamento del Corpo di Polizia Locale della Città metropolitana di Torino**”, costituito da n. 14 articoli, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Disposizioni normative ed amministrative rilevanti, cui si rinvia per gli aspetti, ambiti e condizioni non oggetto di disciplina specifica dettata dal regolamento metropolitano

NORME GENERALI

1. Legge 7 marzo 1986, n.65, Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale".
2. Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza".
3. Legge regionale 30 novembre 1987, n.58, "Norme in materia di Polizia Locale".
4. Legge regionale 16 dicembre 1991, n.57, "Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n.58, concernente Norme in materia di Polizia Locale".
5. Art. 10, comma 5, L.r. 29 ottobre 2015, n. 23;
6. Allegati alla l.r. 57/91;
7. Uniformi - Capi di vestiario ed accessori (All. A della DGR n.51-9269 del 21/07/2008)
8. Segni distintivi del grado (All. A della DGR n. 50-9268 del 21/07/2008)
9. Medaglia per meriti speciali (All. A della DGR n. 50-9268 del 21/07/2008 e DGR n. 38-11443 del 18/05/2009)
10. Contrassegni ed accessori dei mezzi di trasporto (All. C della l.r. n. 57 del 16/12/1991)
11. Placca di riconoscimento (All. D l.r. n. 57 del 16/12/1991)
12. Tesserino di riconoscimento (All. E l.r. n.57 del 16/12/1991)
13. Deliberazione n. 36-2116 della Giunta Regionale in data 29 gennaio 2001, "Determinazione dei programmi e delle caratteristiche didattiche delle attività di formazione, aggiornamento e qualificazione per la Polizia Locale in Piemonte".
14. Deliberazione n. 63-11845 della Giunta Regionale in data 23 febbraio 2004 Istituzione della Festa Regionale della Polizia Locale del Piemonte.
15. Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-9063 dell' 1/07/2008 "Regolamento regionale recante: Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale". Approvazione
16. Deliberazione della Giunta Regionale n.50-9268 del 21/07/2008 "Approvazione modifiche ed integrazioni alle caratteristiche dei segni distintivi del grado degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi della Polizia Locale della Regione Piemonte e istituzione della medaglia per meriti speciali"
17. Deliberazione della Giunta Regionale n. 51-9269 del 21/07/2008 "Approvazione modifiche ed integrazioni alle caratteristiche delle uniformi degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi della Polizia Locale della Regione Piemonte".
18. Deliberazione n. 38-11443 della Giunta Regionale in data 18 maggio 2009 Individuazione ed approvazione dei parametri e dei criteri selettivi per l'attribuzione agli appartenenti ai Corpi/Servizi della P.L. della Regione Piemonte della medaglia per meriti speciali.

19. Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-11482 del 25/05/2009 L.R. 58/1987 e s.m.i. gestione della spesa per l'organizzazione dei corsi di formazione, di aggiornamento e di specifica qualificazione professionale degli operatori di Polizia locale.
20. Deliberazione della Giunta Regionale n. 47-6099 del 12/07/2013 Indicazioni al Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza per la verifica ed il controllo degli accessi alle attività di formazione ed aggiornamento per gli Operatori di Polizia Locale.
21. L.R. 23 del 29/10//2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.

NORME DI SETTORE

22. R.D. n.523/1904 T.U. opere idrauliche (L.R. 44/2000 art. 60 c.3)
23. L.R.n.39/1980 Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli
24. L.R.n.32/1982 Conservazione patrimonio naturale ed assetto ambientale
25. L.n.394/1991 Legge quadro aree protette e L.R. 19/2009 Tutela aree naturali e biodiversità
26. L.n.157/1992 e L.R. 5/2018 Protezione fauna omeoterma e prelievo venatorio
27. Dlgs n. 285/1992 “T.U. Codice della Strada”
28. L.R. n.34/1993 Tutela e controllo animali d'affezione
29. L.R.n.51/1995 Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico
30. D.P.R. n.357/1997 e D.P.R. 120/2003 Attuazione Direttiva Habitat e Uccelli
31. L.n.353/2000 e L.R.15/2018 Incendi boschivi
32. Dlgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
33. L.n.152/2006 T.U. ambientale
34. L.R. n.37/2006 Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca
35. L.R. n.2/2009 e L.R. 1/2017 Sicurezza nella pratica degli sport montani
36. L.R. n.24/2007 Tutela funghi epigei spontanei
37. L.R. n.16/2008 Raccolta e coltivazione tartufi
38. L.R. n.4/2009 Legge forestale regionale e Regolamento forestale 8/R
39. L.R.n.12/2010 Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte
40. L.R.n.3/2015 Disposizioni regionali in materia di semplificazione art. 40 accertamenti e ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica
41. D.lgs.n. 34/2018 T.U. in materia di foreste
42. L.R.17 novembre 2016, n. 23, in materia disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave
43. L. 189 del 20/7/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”
44. Decreto Ministero interno 23/3/2007 “Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle forze di polizia e dei corpi di polizia municipale e provinciale allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali connessi nei confronti di animali

e ogni altra norma e regolamento nazionale e regionale quando applicabile.

Art. 1- Funzioni di polizia locale

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione del Corpo di Polizia Locale Metropolitana di Torino e l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui è titolare la Città metropolitana di Torino in correlazione con le funzioni fondamentali, delegate, attribuite o esercitate per conto di altri enti con personale in avvalimento.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale appartenente al Corpo di Polizia locale Metropolitana e le relative attribuzioni sono disciplinate dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali.
3. Il Corpo di Polizia Locale Metropolitana assicura attività di educazione, prevenzione, contrasto e repressione dei comportamenti previsti e puniti da leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti le materie di cui alle funzioni fondamentali ex art. 1 comma 44 e comma 85 L. n.56/2014 tra le quali:
 - A) Tutela e valorizzazione dell'ambiente . Attività ispettiva e di vigilanza in materia di:
 - Aria, acque, rifiuti, energia;
 - Aree protette e Siti Rete Natura 2000;
 - Incendi boschivi;
 - Cave ed attività estrattive;
 - Animali da affezione
 - B) Controllo in materia di trasporto privato sulla viabilità metropolitana e vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di circolazione stradale (nei limiti previsti e regolamentati dal Codice della Strada” art. 12 punto 2)
 - C) Tutela e gestione della fauna, educazione, prevenzione, contrasto e repressione delle violazioni relative alle discipline regolanti le funzioni delegate dalla Regione Piemonte in materia di:
 - Caccia e pesca;
 - Attività e controlli inerenti la fauna selvatica;
 - Raccolta dei funghi epigei ed ipogei;
 - Raccolta dei minerali
 - Assetto forestale ;
 - Patrimonio escursionistico e sicurezza degli sport montani;
 - Polizia idraulica;
 - Frodi in ambito vinicolo e rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe vitivinicola

Art. 2 - Coordinamento con organismi, enti ed amministrazioni

1. Le funzioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4 sono assicurate, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, anche mediante azioni di coordinamento, raccordo e scambio di informazioni con le polizie locali dei Comuni della Città metropolitana, le Forze dell'Ordine, le organizzazioni di vigilanza volontarie, l'ARPA, nonché in costante raccordo operativo con i servizi e gli uffici della Città Metropolitana di Torino titolari delle funzioni a cui si riferiscono le attività di vigilanza. E' assicurato il servizio scorta al Sindaco e al Vice Sindaco metropolitani.

Art. 3 – Organizzazione

1. Il Corpo di Polizia Locale dipende funzionalmente dal Sindaco/a o dal consigliere delegato che, nell'esercizio delle funzioni di Polizia locale, impartisce ordini e direttive e vigila sull'espletamento del servizio, Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e 9 della Legge quadro 7/3/1986 n. 65 e della Legge Regionale 58/1987 ed in coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e s.m.i.

2. Il Corpo di Polizia Locale Metropolitana è organizzato gerarchicamente. Ciascun appartenente risponde al Comandante nominato dall'Ente ai sensi della vigente normativa.
3. La determinazione del numero di addetti appartenenti al Corpo di Polizia Locale viene definita secondo criteri di funzionalità, economicità e semplificazione.
4. L'organico comprende:
 - . Il Comandante, (ruolo dei Commissari)
 - . Il Vice comandante (ruolo dei Commissari)
 - . Gli Ufficiali addetti al controllo e coordinamento (ruolo dei Commissari per la cat. D) e (ruolo degli Ispettori per la cat. C)
 - . Gli Agenti operatori (ruolo degli Agenti)
4. Sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria e, previa emanazione del decreto prefettizio di cui all'art. 5, comma 2, della l. 7 marzo 1986, n. 65, Agenti di Pubblica Sicurezza il Comandante, il Vice comandante, i Commissari e gli Ispettori. Sono Agenti di Polizia Giudiziaria e previa emanazione del decreto prefettizio di cui all'art. 5, comma 2, della l. 7 marzo 1986, n. 65, di Pubblica Sicurezza gli Agenti.
5. Al Corpo viene essere assegnato personale amministrativo per l'espletamento delle funzioni di supporto (Ufficio verbali, sequestri, atti giudiziari, rinnovo decreti e gestione amministrativa dei volontari)
6. I ruoli e i simboli distintivi di grado degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Metropolitana sono articolati in base alle disposizioni impartite con legge, regolamento o atto amministrativo regionale.
7. Gli operatori di Polizia Locale sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento.
8. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti al saluto formale secondo le norme in uso.
9. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l. n. 65/1986 l'utilizzo del personale della Polizia Locale Metropolitana da parte dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza è regolato da preventive intese finalizzate a salvaguardare l'impiego prioritario del personale per i compiti di polizia amministrativa.

Art. 4 – Inquadramento, compiti e responsabilità del Comandante

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Metropolitana è inquadrato in categoria D, nel ruolo dei Commissari secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali. E' nominato con Decreto del Sindaco/a tra una rosa di tre candidati, selezionata tra il personale in servizio avente i requisiti, da una commissione tecnica composta dal segretario generale o, se nominato, dal direttore generale, dai dirigenti di riferimento dei Nuclei operativi di cui all'art. 11, e da un esperto esterno appartenente alle forze di polizia sulla base di valutazioni psico-attitudinali dalla valutazione oggettiva del *curriculum* professionale. In alternativa, il Comandante può essere selezionato con procedura aperta secondo le modalità di cui all'art. 110 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Comandante, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza risponde direttamente al Sindaco/a o suo Consigliere delegato secondo la normativa vigente.
3. Il Comandante, in ottemperanza alla vigente normativa:
 - sovrintende l'attività di Commissari, Ispettori ed Agenti e l'articolazione del servizio;
 - disciplina le modalità di utilizzo dell'uniforme;
 - cura le procedure per il porto dell'arma;
 - è responsabile dell'armeria dell'Ente da gestirsi secondo le previsioni di apposito regolamento;
 - assegna ai Nuclei operativi di cui all'art. 11 ed in base alla rispettiva competenza, eventuali deleghe di indagine pervenute dall'autorità giudiziaria

- propone o, se competente, adotta tutte le misure necessarie per il miglioramento del servizio, assicurando la formazione obbligatoria per Commissari, Ispettori ed Agenti e l'aggiornamento professionale;
- assicura il coordinamento delle attività con quelle degli uffici e dei servizi della Città Metropolitana titolari delle funzioni correlate alle attività di vigilanza, delle Forze di Polizia, delle Polizie Locali, ARPA, della Protezione Civile e della Vigilanza Ecologica Volontaria e delle guardie volontarie, ittiche venatorie etc;
- partecipa laddove previsto o su delega dell'Ente agli organismi previsti da Enti sovraordinati con particolare riguardo ai temi di coordinamento e presidio del territorio.

Art. 5 - Compiti del Vice Comandante

1. Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte da un Commissario di Polizia Locale individuato dal Comandante tra il personale in servizio, sentito il Direttore Generale.
2. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Esegue, inoltre, tutti gli incarichi affidati dal Comandante.
3. In assenza del Comandante e del Vice Comandante subentra il Commissario o l'Ispettore più anziano.

Art. 6 - Compiti degli Ufficiali addetti al controllo e coordinamento

1. Agli Ufficiali competono tutti i compiti e le attribuzioni specificamente previste per il ruolo, assorbendo la funzione e le attribuzioni degli Agenti laddove necessario.
2. In particolare ad essi competono:
 - a) la responsabilità della direzione, controllo e indirizzo dell'attività e del personale assegnato, in ottemperanza ai doveri e agli obiettivi fissati, uniformandosi alle disposizioni ricevute e informando il Comandante delle azioni svolte;
 - b) il coordinamento, delle G.E.V., delle G.I.V. e delle G.V.V. della Città metropolitana assicurando l'impiego di queste ultime nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
 - c) l'esecuzione dei servizi curando l'impiego efficiente del personale, vigilando sulla condotta e presiedendo con la propria azione le attività secondo le indicazioni del Comandante o di iniziativa;
 - d) l'utilizzo diligente dei mezzi e degli strumenti assegnati per il raggiungimento dei risultati e la vigilanza sul loro uso;
 - e) l'adozione di tutte le azioni necessarie al miglior espletamento dei compiti di istituto, raccogliendo e valutando eventuali indicazioni del personale sottoposto, proponendo l'adozione di eventuali misure di miglioramento del servizio al Comandante;
 - f) tutti gli adempimenti in materia di sequestri, tenuta dei registri e quant'altro correlato agli adempimenti relativi ai servizi cui sono assegnati;
 - g) la responsabilità della continuità del servizio adottando ogni azione dovuta, utile o prevista e riferendo al Comandante le azioni adottate;
 - h) il rispetto di ogni obbligo formativo previsto dalla legge e connesso al ruolo.

Art. 7 - Compiti degli Agenti

1. Gli Agenti sono tenuti a:
 - a) rispettare ogni obbligo formativo previsto dalla legge e connesso al ruolo;
 - b) adempiere ai doveri d'ufficio e a quelli previsti da leggi e regolamenti, nell'ambito delle qualifiche ricoperte;

- c) custodire, nel rispetto delle vigenti normative, con la massima cura e diligenza le armi, l'uniforme, i dispositivi individuali di protezione, il materiale ed i mezzi strumentali e i veicoli in dotazione;
 - d) presenziare alle riunioni di servizio indette dai superiori;
 - e) ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86 cooperare con l'Autorità Giudiziaria e le Forze di polizia dello Stato;
 - f) collaborare nell'ambito delle direttive del Comandante, in caso di calamità naturali o disastri, partecipando ai soccorsi e alle attività connesse;
 - g) scortare il Gonfalone, il Sindaco della Città metropolitana e gli organi Istituzionali in occasione di manifestazioni o cerimonie;
 - h) riferire in merito alle attività di Polizia Giudiziaria svolte, di iniziativa o su delega, ai propri superiori;
 - i) collaborare con gli Ufficiali di riferimento nel coordinamento del personale volontario di vigilanza;
 - l) coordinare le attività delle associazioni di protezione ambientale, venatorie e pescatorie con le modalità previste dalle leggi vigenti;
2. Gli Agenti in relazione ad eventuali introiti per le violazioni accertate, sono tenuti a versare tempestivamente gli eventuali importi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Art. 8- Doveri generali del personale

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono soggetti alla disciplina generale in materia di pubblico impiego.
2. Sono tenuti agli obblighi previsti dalla normativa in ragione dei ruoli ricoperti.
3. Sono tenuti a comportamenti di correttezza, lealtà e imparzialità nei confronti di superiori, colleghi, subalterni e pubblico.
4. Il personale del Corpo di Polizia Locale deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'onore ed al prestigio dell'Amministrazione.
5. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è tenuto a mantenere costantemente aggiornati i registri delle attività svolte.
6. E' fatto divieto:
 - di prestarsi, anche gratuitamente, per il raggiungimento di fini privati;
 - di abbandonare il servizio assegnato, senza previa informazione e autorizzazione di un superiore.
7. Al personale del Corpo di Polizia Locale Metropolitano a cui è assegnata l'arma di servizio si applica il programma di controllo psico-fisico previsto nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs 81/08, della Legge 65/85, della normativa regionale e del vigente regolamento concernente l'armamento degli appartenenti al servizio di vigilanza ittico-venatoria.
8. Il personale del Corpo di Polizia Locale Metropolitano si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alle prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Art. 9 - Modalità di espletamento del servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono il servizio, salvo esplicita autorizzazione, in divisa. La divisa deve essere indossata in maniera conforme a leggi e regolamenti. I gradi sono regolati in conformità alle disposizioni regionali in materia
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona, utilizzando esclusivamente gli accessori forniti in dotazione.
3. L'orario di lavoro è rilevato con gli strumenti previsti dall'Ente.

4. Per motivi di sicurezza e per la migliore efficacia dell'attività, il servizio esterno può essere geolocalizzato con apparati tecnologici.
5. Al di fuori dell'orario di servizio la Polizia Locale deve assicurare, qualora richiesto, un servizio di reperibilità nelle modalità e termini previsti dalle vigenti norme contrattuali.
6. Il personale è dotato di apposita patente di servizio, rilasciata dal Prefetto secondo le disposizioni di legge vigente

Art. 10 - Dotazione, porto delle armi, delle munizioni, dei mezzi di coazione fisica, degli strumenti di autotutela

1. La Città metropolitana fornisce al Corpo di Polizia Locale Metropolitan mezzi, strumenti e dotazioni per l'espletamento del servizio.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Metropolitan che abbiano la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e che siano idonei, per aver superato con esito favorevole la formazione obbligatoria e l'annuale addestramento, possono essere dotati, per decisione del Comandante di arma individuale da difesa. In tal caso, il personale espleta i servizi con l'arma in dotazione.
3. L'arma individuale è dotazione strettamente personale di proprietà della Città metropolitana di Torino ed è assegnata in via continuativa. Deve essere portata completa di caricatore, caricatore di riserva e relativo munizionamento e custodita con dovuta diligenza.
4. Il Corpo di Polizia Locale Metropolitan può essere dotato di armi lunghe che possono essere date in dotazione ai singoli operatori per esigenze di servizio. Gli ufficiali responsabili curano la tenuta dei registri di cui all'art. 14 D.M. 145/87 e ogni altro obbligo di legge.
5. Le dotazioni affidate non possono essere in alcun modo alterate o modificate.
6. Può essere prevista la dotazione della sciabola per i soli servizi di rappresentanza in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art. 11 – Nuclei operativi distaccati

1. Per la migliore efficacia e funzionalità dei servizi, sono costituiti un nucleo operativo di Polizia Faunistica incaricato della vigilanza sulle attività venatoria e alieutica e della gestione faunistica in attuazione delle vigenti normative, un nucleo operativo di Polizia Ambientale incaricato della vigilanza per la tutela dell'ambiente, delle aree protette, dei Siti Rete Natura 2000, delle attività estrattive ed un nucleo operativo di Polizia Stradale incaricato delle attività di vigilanza e controllo sulle strade di competenza della Città Metropolitana
2. Con decreto del Sindaco o della Sindaca potranno essere costituiti ulteriori specifici nuclei operativi
3. Fermi i compiti e le responsabilità del comandante, gli ufficiali addetti al controllo e coordinamento responsabili dei nuclei operativi organizzano la proprie attività avvalendosi delle risorse assegnate. Per esigenze di servizio, il Comandante potrà disporre l'utilizzo del personale assegnato ai nuclei per altre od ulteriori attività.

Art. 12 – Attribuzioni di funzioni di Polizia assegnate a personale non appartenente al Corpo

1. Con decreto del Sindaco o della Sindaca, ove ciò sia previsto da specifiche norme di legge, le funzioni di vigilanza possono essere assegnate al personale tecnico od operativo assegnato all'esercizio di specifiche funzioni o servizi.

Art. 13 – Disciplina transitoria

1. Il Corpo di Polizia Locale Metropolitanò è istituito a decorrere dalla data di assunzione delle funzioni del Comandante.
2. Il personale a quella data assegnato a compiti di Polizia Locale è d'ufficio assegnato al Corpo con mutamento, ove occorra, del profilo professionale.
3. Ove ritenuto opportuno, l'avvio delle procedure di assunzione dall'esterno per la copertura dei posti vacanti può essere preceduta da procedure di selezione interne di personale che dichiara la propria disponibilità al mutamento di profilo previa apposita formazione e verifica di idoneità assunta con atto specifico da parte del Comandante

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini previsti dallo Statuto. Fatte salve le previsioni relative all'individuazione e nomina del Comandante, le altre disposizioni acquisteranno efficacia a partire dalla data di assunzione delle funzioni del Comandante.